



STATUTO E REGOLAMENTO
DEL COMITATO PER L'IMPREDITORIA FEMMINILE
CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA



Art. 1

Istituzione

E' istituito dalla Camera di Commercio di Messina il Comitato per l'imprenditoria femminile.

Art. 2

Fini

Il Comitato per l'Imprenditoria femminile è un organo consultivo della Camera di Commercio alla quale presenta proposte e fornisce pareri su tematiche concernenti l'impresa al femminile. Si propone come punto di riferimento e di informazione per le donne nei vari aspetti:

- a. legge 215/92
- b. sviluppo imprenditoriale nella provincia
- c. indagini conoscitive sul mondo del lavoro femminile
- d. individuazione degli strumenti idonei per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione
- e. facilitare l'accesso al credito e l'inserimento nei vari settori economici delle relative imprese.

Raccoglie informazioni nei predetti campi o direttamente, con ricerche autonome o a mezzo delle strutture amministrative camerali. Promuove dibattiti ed incontri e diffonde nelle singole realtà comunali le informazioni sulle iniziative assunte. Il Comitato opera per sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle problematiche riguardanti lo sviluppo economico locale.

Art. 3

Organi

Sono organi del Comitato per l'Imprenditoria femminile:

1. Assemblea;
2. Presidente;
3. Vice-Presidente;

Art. 4

Assemblea

Il Comitato è composto da un minimo di 5 membri nominati dalla giunta della Camera di Commercio.

Art. 5

Il Presidente

Il Presidente del Comitato e il Vice-Presidente vengono eletti dall'assemblea raggiunti la metà più uno dei voti dei componenti del Comitato. Durano in carica 3 anni e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti..

Art. 6

Convocazione dell'Assemblea

Il Comitato è convocato dal Presidente:

- a. di propria iniziativa;
- b. su richiesta di 5 membri del Comitato

Art. 7

Regolamento interno

Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile adotta un proprio regolamento integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi di esso.

Art. 8

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea. Le deliberazioni su nuove richieste di adesione da parte di enti e organismi vari, delle deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con la metà più uno dei voti dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente

Art. 9

Sede

La sede del Comitato per l'Imprenditoria femminile è il Palazzo della Camera di Commercio

Art. 10

Prima riunione

Il Comitato per l'imprenditoria femminile è insediato dal Presidente della Camera di Commercio.

Art. 11

Regolamento

- 1) Il Comitato per l'Imprenditoria femminile si avvale, tramite il suo Presidente, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche della Camera di Commercio.
- 2) La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri del Comitato con almeno 5 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.
- 3) Ogni Organizzazione aderente al Comitato deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata alla Presidenza della Camera di Commercio. Ogni organizzazione può in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi il Comitato stesso nei modi di cui sopra.
- 4) Nel caso in cui un componente del Comitato si trovi nella impossibilità di partecipare all'assemblea potrà delegare un altro membro del Comitato. La delega potrà pervenire al delegato anche via e-mail o via fax.
- 5) Ogni componente del Comitato perde l'appartenenza allo stesso se, per tre volte consecutive e senza darne giustificazione, risulta assente alle assemblee.
- 6) Il Comitato predispone per la Camera di Commercio almeno una volta all'anno una relazione che illustri dettagliatamente le attività svolte ed i risultati raggiunti, presentando osservazioni, proposte o anche dossier. Queste relazioni avvengono tramite il Presidente, il vice-presidente o tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente stesso tra i componenti il Comitato.
- 7) All'inizio di ogni riunione del Comitato sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione il Comitato può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
- 8) Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato.
- 9) Il Comitato ha sede presso la Camera di Commercio, la quale fornisce anche i mezzi ed il personale per il servizio di segreteria che ha, tra gli altri i seguenti compiti:
 - a. compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri del Comitato
 - b. curare la convocazione del Comitato secondo modalità di cui sopra, tenere i verbali delle sedute del Comitato e fornire la documentazione necessaria al funzionamento del Comitato per l'imprenditoria femminile